

RISCOSSIONE

Gli effetti del perfezionamento della rottamazione sulle pronunce giurisdizionali

di **Gianfranco Antico**

OneDay Master

NUOVA “PACE FISCALE”: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

Scopri di più >

L'ultima edizione della definizione agevolata – di cui all'[articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022](#) – prevede la rottamazione dei debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia, con il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute – in forza di quanto previsto dal [comma 232, dell'articolo 1, della L. 197/2022](#) - è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero a rate (massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023. Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Gli interessi sono dovuti dal 1° agosto 2023, al tasso del 2% annuo).

Nell'ipotesi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Secondo quanto indicato dal [comma 235](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, il debitore manifesta

all'Agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto (sul sito dell'Agenzia delle Entrate -Riscossione è già presente il servizio per presentare on line la domanda di adesione alla rottamazione quater).

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Pur se a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza **non è prevista** alcuna sospensione dei **termini processuali** e dei **giudizi potenzialmente interessati** dalla definizione agevolata.

Di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una **pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata** o nel **periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione**.

Ricordiamo che in relazione all'esecuzione della sentenza favorevole al contribuente, il [comma 2 dell'articolo 68 D.Lgs. 546/1992](#) prevede che **in caso di accoglimento del ricorso** il tributo corrisposto *in più* rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, unitamente agli interessi, deve essere **rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza**.

A causa dei tempi richiesti per l'esecuzione di una **sentenza provvisoriamente esecutiva** può dunque accadere che l'Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento giurisdizionale di annullamento, a seguito del quale **non è stato effettuato lo sgravio**.

In attesa delle prime indicazioni di prassi, riteniamo che possa *soccorrere* quanto indicato nella [circolare 2/E/2017](#) - che ha fornito istruzioni in ordine alla definizione agevolata di cui all'[articolo 6 D.L. 193/2016](#), conv. con modif. dalla L. 225/2016, in relazione ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – che **ammette l'adesione del debitore anche nelle ipotesi innanzi prospettate** *“qualora ne abbia interesse, che può derivargli essenzialmente dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione”*.

A tal proposito, non va trascurato, infatti, che il **procedimento della definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore al contenzioso** - con le precisazioni prima indicate - e quindi anche agli **effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse**.